



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PINOTTI, AMATI, BARBOLINI, BIONDELLI,
CECCANTI, CHIAROMONTE, DEL VECCHIO, DE SENA,
INCOSTANTE, MONGIELLO e PORETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 2011

Agevolazioni fiscali in favore dei beneficiari e degli obbligati
all’assegno di separazione e di divorzio

ONOREVOLI SENATORI. - In materia fiscale, la normativa vigente prevede che gli assegni di mantenimento, corrisposti nella misura stabilita dall'autorità giudiziaria, a seguito di separazione legale, di scioglimento o di annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, siano deducibili dal reddito complessivo del soggetto che li eroga, costituiscano reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e siano soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche per colui che li percepisce.

Finalità del presente disegno di legge è di operare una modifica del regime fiscale di tali assegni periodici sia a favore del soggetto obbligato, sia del soggetto percettore l'assegno, laddove le rispettive condizioni economiche, già potenzialmente precarie, siano aggravate da una condizione di separazione o divorzio. Non sfugge, infatti, quale onere finanziario costituisca - in un periodo di grave recessione economica quale quello che stiamo attraversando - la corresponsione di un assegno periodico per quei soggetti con redditi fino a 28.000 euro lordi annui. Non sfugge, altresì, la circostanza che nessuna detrazione o deduzione è prevista a favore del soggetto beneficiario dell'assegno, così come, invece, è previsto per i redditi da lavoro dipendente.

È dunque per ragioni di maggiore e sostanziale equità fiscale, nonché per venire incontro alle esigenze di un sempre crescente numero di persone, che il disegno di legge prevede, all'articolo 1, una più forte forma di riduzione dell'onere fiscale a favore del soggetto obbligato alla corresponsione dell'assegno, attraverso la trasformazione della deducibilità - ora prevista ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - in detraibilità di un importo pari al 27 per cento dell'assegno medesimo, qualora il reddito annuo complessivo dell'obbligato non superi i 28.000 euro lordi.

L'articolo 2 dispone a favore del soggetto percettore dell'assegno che sia privo di qualunque altra fonte di reddito, fatta eccezione per la proprietà totale o parziale della casa coniugale, l'esenzione totale da qualunque imposta sul reddito derivante dall'assegno periodico, qualora tale importo non superi il triplo dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che è pari a 417,30 euro.

La copertura finanziaria è stabilita dall'articolo 3.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Detraibilità dell'assegno di separazione e di divorzio per gli obbligati a basso reddito)

1. Dopo il comma 1-*quater* dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

«*I-quinquies*. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda un importo pari al 27 per cento degli assegni periodici corrisposti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, qualora il reddito del soggetto obbligato alla corresponsione degli assegni non sia superiore all'importo complessivo lordo annuo di 28.000 euro».

Art. 2.

(Detassazione dell'assegno di separazione e di divorzio per i beneficiari privi di reddito)

1. Il reddito derivante dagli assegni periodici corrisposti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, è esente da ogni tipo di imposta nella misura in cui risulta da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, qualora costituisca l'unica fonte di reddito, fatta esclusione per l'eventuale proprietà totale o parziale dell'unità immobiliare adibita a casa coniugale, e non superi il tri-

plo dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, determinati nel limite massimo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede, fino a concorrenza dei relativi oneri, a valere su quota parte dei risparmi di spesa di cui al comma 2.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione,

entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

3. Dall'attuazione del comma 2 devono derivare risparmi non inferiori a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

